



2019-2024

---

*L'Ufficio di presidenza*

---

## Comunicazione dell'Ufficio di presidenza n. 8/2021

### **Oggetto: Adeguamento delle indennità parlamentari per i deputati**

L'articolo 69 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (MASD) prevede un meccanismo di revisione annuale degli importi cui i deputati hanno diritto nell'esercizio del loro mandato parlamentare, vale a dire le indennità per spese generali, spese di viaggio e soggiorno, nonché l'importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsate.

Gli importi di cui trattasi possono essere indicizzati annualmente dall'Ufficio di presidenza sulla base dei dati statistici pubblicati da Eurostat. Nella riunione del 13 dicembre 2021 l'Ufficio di presidenza ha deciso:

i) in linea con il tasso di inflazione dell'4,4 % notificato da Eurostat, di aumentare dell'4,4 % gli importi delle indennità per spese generali, spese di viaggio e di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

ii) in linea con il tasso di adeguamento fissato dalla Commissione al 1,9% per l'anno 2021, di aumentare l'importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili di cui all'articolo 33, paragrafo 4, delle MASD, portandolo a 26 107 EUR a decorrere dal 1° luglio 2021;

iii) di adeguare i massimali mensili<sup>1</sup> per la retribuzione o gli onorari degli assistenti locali a norma dell'articolo 34, paragrafi 11 e 12, delle MASD, in conformità della seguente tabella:

	EUR		EUR		EUR
AT-Austria	8 917	FI-Finlandia	8 917	MT-Malta	7 462
BE-Belgio	8 917	FR-Francia	8 917	NL-Paesi Bassi	8 917
BG-Bulgaria	3 117	HR-Croazia	4 222	PL-Polonia	4 042
CY-Cipro	7 097	HU-Ungheria	3 914	PT-Portogallo	5 360
CZ-Cechia	5 123	IE-Irlanda	8 917	RO-Romania	4 019
DE-Germania	8 917	IT-Italia	8 698	SE-Svezia	8 917
DK-Danimarca	8 917	LT-Lituania	4 775	SI-Slovenia	7 403
EE-Estonia	4 890	LU-Lussemburgo	8 917	SK-Slovacchia	4 769
EL-Grecia	7 683	LV-Lettonia	4 232	ES-Spagna	7 685

---

Strasburgo, 15.12.2021

---

<sup>1</sup> I nuovi massimali di cui all'articolo 34, paragrafi 11 e 12, delle MASD si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022. I nuovi massimali verrebbero applicati ai contratti con data di inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022. Anche qualsiasi modifica futura della retribuzione relativa ai contratti già esistenti dovrà rispettare i nuovi massimali.